

TRIBUNALE di AGRIGENTO

Oggi 30 novembre 2021 il giudice designato Silvia Capitano,

letti gli atti del procedimento R.G. XXXX/2020 vertente tra la **DEBITRICE/ SOCIETA' DELEGATA, QUALE DELEGATA DI BANCA** e avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)

Visto il verbale dell'udienza del 13 aprile 2021 con il quale si invitava le parti a precisare le conclusioni per l'udienza odierna con discussione orale ex art 281 sexies cpc, autorizzando il deposito di note conclusionali fino a cinque gg. prima, riservato eventualmente ogni ulteriore provvedimento istruttorio;

visto il successivo decreto di questo ufficio che - alla luce della normativa emergenziale che ha prorogato la "trattazione scritta" in ambito civile - ha fissato l'udienza odierna in modalità cartolare;

esaminate le note di trattazione scritta ritualmente depositate con cui le parti hanno insistito nei propri atti e, in subordine, precisato le conclusioni riportandosi alle memorie conclusionali autorizzate;

ritenuto superfluo ogni accertamento tecnico di natura contabile;

p.q.m.

pone la causa in decisione riservando la deliberazione all'esito della camera di consiglio;

Il giudice
Silvia Capitano

Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I' comma c.p.c.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento

in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

allegata al verbale di causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. XXXX del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 proposta da:

DEBITRICE

ATTRICE

nei confronti di:

BANCA, rappresentata da "SOCIETA' DELEGATA"

CONVENUTA

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Visto l'atto di citazione avente ad oggetto opposizione al precetto notificato all'attrice in data 11 luglio 2020 con il quale le viene ingiunto di pagare in favore della "**SOCIETA' DELEGATA**", per delega della **BANCA**, la complessiva somma di € 63.687,30 per sorte interessi e spese di procedura, oltre le eventuali successive somme maturande per interessi e spese;

osservato che la **DEBITRICE** - nel premettere di essere risultata a suo tempo assegnataria da parte della **SOCIETA' COOPERATIVA** di un immobile adibito ad abitazione principale con conseguente accollo del mutuo che gravava sull'immobile stesso - ha contestato il saldo debitorio indicato in precetto; in particolare ha chiesto al Tribunale di ritenere e dichiarare che il debito dell'opponente ammonta ad € 24.235,38 oltre gli interessi di mora liquidati nella misura legale o, comunque in quella contrattuale

dell'08,33%, relativi esclusivamente all'ultimo quinquennio essendo per i precedenti maturata la prescrizione;

in particolare, l'attrice afferma in citazione di aver adempiuto al pagamento delle rate del mutuo fino agli inizi del 2012; che il debito a quella data ammontava nel complesso (I° e II° mutuo) ad € 24.477,10; deduce inoltre che gli interessi devono essere calcolati solamente per l'ultimo quinquennio, essendo il resto ampiamente prescritto in assenza, peraltro, di atti interruttivi;

rilevato che la convenuta si è costituita deducendo l'estrema genericità dei motivi e quindi la nullità dell'atto di citazione; nel merito ha contestato le avverse pretese chiedendone il rigetto;

ritenuta la superfluità della sollecitata c.t.u. contabile il procedimento è stato incamerato per la decisione all'odierna udienza per essere definito con sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da allegare al verbale di causa;

considerato preliminarmente in punto di diritto che la nullità della citazione (o del ricorso introduttivo di controversie di lavoro) per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del "*petitum*", inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento (v. tra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 3911 del 19/03/2001);

ritenuto che detta ipotesi non ricorre nel caso di specie in quanto l'individuazione del "*petitum*" è comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitandosi alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva; emerge quindi chiaramente che le contestazioni dell'attrice riguardano il saldo di cui al precetto intimato avendo costei dedotto di aver parzialmente estinto l'obbligazione ed eccepito la prescrizione quinquennale, per gli interessi di mora richiesti;

considerato che le doglianze spiegate dall'attrice si rivelano infondate e che conseguentemente la domanda deve essere respinta;

che in particolare, in funzione del cd. principio di prossimità o vicinanza della prova a fronte di una pretesa creditoria comprovata dalla produzione in giudizio dei due contratti di mutuo, dell'atto di erogazione finale e quietanza, degli estratti conto e della certificazione ex art 50 TUB , parte convenuta – che, lo si ripete non contesta l'esistenza del debito ma solo il suo ammontare - , non ha fornito prova del fatto parzialmente estintivo dell'obbligazione non avendo prodotto in giudizio alcuna quietanza di pagamento (è noto infatti che a fronte dell'allegazione da parte del creditore dell'inadempimento il pagamento integra un fatto estintivo la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca, così Cass. SS.UU. 30 ottobre 2001 n° 13533 successive conformi);

che, quanto all'eccepita prescrizione degli interessi (fermo restando che sono in atti diffide di pagamento v. missiva del 17.1.2013 non oggetto di contestazione alcuna), è comunque pacifico che la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori: sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18951 del 08/08/2013);

che in sostanza, l'obbligazione relativa agli interessi attiene ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un'unica obbligazione principale con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale (nella fattispecie, luglio 2017) e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25047 del 2009);

che appena accennate - e comunque formulate in via meramente ipotetica e dubitativa, senza alcun riferimento all'effettivo andamento del rapporto - sono le altre doglianze sull'applicazione di interessi anatocistici e usurari; alla luce di ciò non è stata ammessa la consulenza tecnica d'ufficio che, come noto, non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati;

che per tutto quanto espresso si impone il rigetto della domanda spiegata con condanna di parte attrice alle spese di lite sostenute dalla controparte secondo il principio della soccombenza, liquidate in dispositivo ai sensi del dm 55/2014;

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta dalla **DEBITRICE**, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

RESPINGE ogni domanda di parte attrice e la **CONDANNA** alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta che si liquidano ai sensi del DM 55/2014, in complessivi € 8000,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge.

Agrigento, 30 novembre 2021

Il Giudice
Silvia Capitano

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE